

RELAZIONE TECNICA

**PRESUPPOSTI PER LA DEFINIZIONE DI MODALITA' E CONDIZIONI
DELLE IMPORTAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA IN PRESENZA DI
CAPACITA' DI TRASPORTO DISPONIBILI INSUFFICIENTI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 10, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16
MARZO 1999, N. 79**

1. Premessa

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), la deliberazione in oggetto proposta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) individua modalità e condizioni per l'allocazione della capacità di interconnessione per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica da e verso l'Italia nell'anno 2001 qualora le richieste di utilizzo risultino superiori alla capacità disponibile. La capacità di interconnessione disponibile si ottiene sottraendo al valore della capacità netta trasmissibile (detta anche NTC - *Net Transfer Capability*) la capacità utilizzata per l'esecuzione dei contratti di importazione pluriennali in essere alla data del 19 febbraio 1997, che si trovano nella disponibilità dell'Enel Spa. A sua volta la capacità netta trasmissibile è definita come la massima potenza che può essere complessivamente scambiata tra due Paesi confinanti assicurando la sicurezza di esercizio dei rispettivi sistemi elettrici.

La "Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato", approvata dall'Autorità in data 4 agosto 1999, prevede, al paragrafo 6.17, che nello stabilire, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, le modalità e le condizioni di ripartizione della capacità di interconnessione con l'estero non utilizzata da contratti di lungo termine in essere alla data del 19 febbraio 1997, si possa fare ricorso a meccanismi di mercato.

Il documento per la consultazione "Trattamento delle importazioni di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", approvato dall'Autorità in data 28 ottobre 1999, definisce principi generali e illustra le caratteristiche di alcuni meccanismi utilizzabili per l'assegnazione della capacità di interconnessione per l'importazione di energia elettrica qualora le richieste risultino superiori alla capacità assegnabile.

L'assegnazione della capacità di importazione di energia elettrica per l'anno 2000 è stata oggetto delle seguenti deliberazioni dell'Autorità:

- deliberazione 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99),
- deliberazione 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 268 del 15 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 172/99),
- deliberazione 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 286, del 6 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 180/99),
- deliberazione 16 dicembre 1999, n. 182/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297, del 20 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 182/99).

In particolare, la deliberazione n. 180/99 prevede, all'articolo 5, comma 3, che, qualora le richieste di vettoriamento internazionale non risultino compatibili con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e con la massima capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione con l'estero, la massima capacità disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione venga allocata per mezzo di una procedura di asta competitiva da svolgere nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) anonimato delle offerte;

- b) unicità delle offerte;
- c) aggiudicazione della capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero considerando le richieste in ordine decrescente di prezzo d'asta offerto;
- d) identità, per ciascun soggetto aggiudicatario, tra prezzo d'asta offerto e prezzo di aggiudicazione.

Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 178 dell'1 agosto 2000, attribuisce alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: "Gestore della rete") la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 79/99 il Gestore della rete ha la responsabilità di costituire il gestore del mercato. Dato che tale costituzione non è avvenuta, il sistema di offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica potrebbe non essere operativo entro i tempi previsti dallo stesso decreto legislativo n. 79/99. L'Autorità ritiene pertanto opportuno demandare in via provvisoria al Gestore della rete l'attuazione delle procedure di assegnazione della capacità di interconnessione disponibile per l'anno 2001.

Le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nn. 4627/00 e 4442/00, del 22 marzo 2000, depositate in data 27 giugno 2000, stabiliscono la legittimità, rispetto ai profili impugnati, dell'imposizione da parte dell'Autorità di tetti alla quota della capacità di interconnessione per l'importazione assegnabile ad uno stesso soggetto.

L'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 prescrive che l'Autorità tenga conto di una equa ripartizione complessiva della capacità disponibile sull'interconnessione tra mercato vincolato e mercato libero. A motivo dell'esistenza di contratti di importazione di lungo periodo essenzialmente destinati al mercato dei clienti vincolati, a giudizio dell'Autorità tutta la capacità che si rende disponibile sull'interconnessione con l'estero deve essere destinata al mercato libero.

Nell'ipotesi che il sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, non preveda la differenziazione geografica dei prezzi dell'energia elettrica immessa nella rete elettrica nazionale, l'assegnazione della capacità di interconnessione per l'importazione di energia elettrica secondo criteri di mercato dovrà avvenire attraverso meccanismi di asta che abbiano per oggetto il solo diritto di utilizzare la capacità di interconnessione; in questo caso il valore di tale diritto viene determinato separatamente da quello dell'energia elettrica che transita attraverso la stessa capacità di interconnessione. Ne consegue che la valorizzazione dell'energia elettrica importata tende a riflettere quella dell'energia elettrica prodotta in Italia facendo aumentare i costi sostenuti dai clienti finali. In questa situazione i proventi delle aste per l'importazione sul mercato libero potrebbero essere, almeno in parte, destinati a potenziare le scarse capacità di interconnessione disponibili ovvero essere destinati a ridurre l'onere tariffario sostenuto dai clienti finali. E' intenzione dell'Autorità intervenire per definire la questione con successivo provvedimento.

2. Accordi tra Gestore della rete e gestori confinanti per la allocazione della capacità di interconnessione disponibile

Il trasferimento di energia elettrica attraverso le frontiere italiane è reso possibile dalle attività coordinate dei gestori delle reti di trasmissione dei paesi confinanti e del Gestore della rete. La natura congiunta delle responsabilità dei gestori coinvolti nelle transazioni transfrontaliere richiede che gli stessi gestori adottino procedure condivise per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di interconnessione. E' anche necessario che vi sia un accordo tra i gestori circa la ripartizione dei benefici eventualmente derivanti dall'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di importazione resi disponibili attraverso l'impiego di meccanismi di mercato.

Nell'assegnazione della capacità di importazione per l'anno 2000, oggetto della delibera n. 162/99, il coordinamento tra i gestori delle reti di trasmissione italiana e dei paesi confinanti dipende, sia pure in maniera implicita, dall'obbligo stabilito all'articolo 4, comma 2, lettera b), della stessa delibera n. 162/99 per ciascun soggetto richiedente capacità di importazione di energia elettrica in Italia, di disporre di una dichiarazione del gestore della rete di trasmissione estera direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale italiana, attestante l'impegno da parte del gestore estero, qualora il richiedente risultasse assegnatario di capacità di interconnessione, a ritirare l'energia nel punto di consegna estero e a renderla disponibile al Gestore della rete di trasmissione nazionale al confine italiano. In alternativa il soggetto richiedente dovrebbe disporre di garanzia fideiussoria o di uno strumento ad essa equivalente.

Nell'allocazione della capacità di interconnessione disponibile per l'anno 2001 l'Autorità ritiene auspicabile la cooperazione con i gestori dei paesi confinanti. A tal fine l'Autorità incarica il Gestore della rete di stipulare accordi, entro il 23 settembre 2000, con i gestori dei paesi confinanti affinché i gestori delle reti di trasmissione coinvolti determinino e pongano all'asta congiuntamente la capacità di interconnessione disponibile. In questo caso la capacità di importazione assegnabile è pari all'intera capacità di interconnessione disponibile. L'Autorità ritiene equo che, qualora si verifichi un'assegnazione congiunta della capacità di interconnessione per l'importazione di energia elettrica in Italia, i proventi delle eventuali procedure concorsuali siano ripartiti pariteticamente tra ciascun paese confinante e l'Italia.

Per contro, se risultasse impossibile organizzare un'assegnazione congiunta da parte dei gestori coinvolti della capacità di interconnessione disponibile per l'anno 2001, l'Autorità prevede l'assegnazione in maniera autonoma da parte del Gestore della rete del 50% della capacità di interconnessione disponibile su ciascuna frontiera. Il restante 50% della capacità di interconnessione disponibile può essere utilizzato dai soggetti ai quali il gestore del paese confinante assegni capacità di interconnessione per l'importazione. In questa situazione, quindi, la capacità di interconnessione assegnabile è pari al 50% della capacità disponibile e i gestori dei paesi confinanti non ricevono alcuna quota dei proventi delle procedure concorsuali utilizzate per l'assegnazione, in quanto dispongono del diritto di assegnare autonomamente il rimanente 50% della capacità disponibile.

Nel caso di assegnazione disgiunta della capacità di interconnessione da parte del Gestore della rete e dei gestori confinanti, a tutti i soggetti assegnatari del diritto ad utilizzare la capacità di interconnessione per l'importazione di energia elettrica in Italia

vengono applicati, in maniera non discriminatoria, la disciplina per la riconciliazione e richiesti i corrispettivi per il trasporto all'interno dell'Italia dell'energia elettrica importata previsti dalla deliberazione n. 13/99 e sue successive modificazioni e integrazioni. Condizione necessaria per l'adozione di tale soluzione da parte dell'Autorità è che in ciascun paese confinante, per il trasporto attraverso di esso dell'energia elettrica destinata all'esportazione in Italia, venga applicata -agli assegnatari di capacità di interconnessione nell'asta italiana, una disciplina non diversa da quella applicata agli assegnatari di capacità di interconnessione allocata dal gestore del paese confinante. In ogni caso tale disciplina non deve avere come effetto una ingiustificata riduzione per gli operatori del valore del diritto ad utilizzare la capacità di interconnessione con l'Italia.

3. Assegnazione su base annuale e mensile della capacità di interconnessione assegnabile

In attesa dell'entrata in operatività del gestore del mercato e quindi del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, l'allocatione della capacità di interconnessione assegnabile deve avvenire attraverso una procedura di asta esplicita, da cui risulti una valorizzazione del diritto all'utilizzo della capacità di importazione separata dalla valorizzazione dell'energia elettrica che transita attraverso la stessa capacità di interconnessione.

L'adozione di una procedura di asta esplicita richiede che il diritto posto all'asta sia standardizzato. In caso contrario le offerte per la capacità di interconnessione assegnabile presentate da soggetti diversi potrebbero non risultare confrontabili e introdurre elementi di arbitrarietà nell'assegnazione. Per questo motivo la capacità di interconnessione assegnabile per il 2001 viene posta all'asta in "bande".

Ciascuna banda ha l'ampiezza di 10 MW nel periodo invernale, vale a dire nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre. Nel periodo estivo, vale a dire nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e settembre, e nel mese di agosto tale ampiezza è ridotta mediante l'applicazione di coefficienti, di seguito indicati rispettivamente con a e b , determinati in modo che la riduzione della capacità di interconnessione disponibile che si verifica in tali periodi, rispetto a quello invernale, sia la minima possibile. Al Gestore della rete è richiesto di determinare, secondo i criteri già esposti, i coefficienti a e b , se necessario diversi per ciascuna frontiera e di renderli pubblici sul proprio sito internet entro il 23 settembre 2000.

L'Autorità ritiene opportuno che solo una parte (80%) della capacità di interconnessione assegnabile venga allocata su base annuale, procedendo ad assegnare su base mensile le rimanenti bande, le bande aggiuntive che si rendano eventualmente disponibili nel corso del 2001, e le bande non assegnate nell'asta annuale.

Tale previsione trova giustificazione in tre ordini di considerazioni. In primo luogo è opportuno rendere possibile per gli operatori la modulazione su base mensile della capacità di importazione utilizzata. In secondo luogo si ritiene di rendere possibile per i soggetti che sono in grado di soddisfare i requisiti necessari per l'assegnazione di capacità di interconnessione dopo il termine per la partecipazione alla procedura di

assegnazione di capacità di importazione su base annuale, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 91/99, la partecipazione a successive assegnazioni di capacità di interconnessione. Infine, si ritiene che dall'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, la capacità di interconnessione precedentemente allocata su base mensile possa essere assegnata più efficientemente attraverso un meccanismo di asta implicita, come quello illustrato al successivo capitolo 8, collegato al sistema stesso, e quindi, presumibilmente, su base oraria.

4. Requisiti e modalità per la richiesta di assegnazione di bande

La richiesta per l'assegnazione di bande può essere presentata solo da soggetti inclusi nell'elenco dei clienti idonei. All'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione proposta l'Autorità ha individuato le informazioni minime che devono essere fornite dal richiedente l'assegnazione di bande di capacità di importazione. Tali informazioni comprendono:

- a) il numero di bande richieste per ciascuna frontiera;
- b) l'indicazione dei punti di riconsegna a cui l'energia elettrica importata è destinata.

L'indicazione del numero di bande richiesto in ciascuna frontiera è necessario al Gestore della rete per verificare se la capacità di interconnessione assegnabile è sufficiente per il soddisfacimento delle richieste. In caso contrario il Gestore della rete attiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.6 della deliberazione proposta, la procedura concorsuale per l'assegnazione della capacità di interconnessione.

L'indicazione dei punti di riconsegna è necessaria per l'applicazione dell'articolo 4, comma 4.3, che pone la condizione che il soggetto titolare di ciascun punto di riconsegna rispetto al quale viene richiesta l'assegnazione di capacità di interconnessione abbia manifestato il suo interesse alla richiesta di assegnazione e che per ciascun punto di riconsegna un solo soggetto possa presentare la richiesta di assegnazione di bande. La manifestazione di interesse non comporta, di per sé, alcun obbligo di acquisto dell'energia importata da parte del soggetto che la esprime né alcun obbligo di vendita dell'energia elettrica importata da parte del soggetto importatore a beneficio del quale essa viene espressa. Tali obblighi devono essere oggetto di un eventuale contratto di vendita tra le parti interessate, la cui stipula, a differenza della predetta manifestazione di interesse, non costituisce condizione necessaria per l'assegnazione di capacità di importazione al soggetto richiedente.

L'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione in oggetto stabilisce che ogni richiesta di assegnazione di capacità di importazione debba essere riferita ad uno o più punti di riconsegna. Tale previsione si propone di limitare comportamenti speculativi o anticoncorrenziali nella presentazione di richieste di assegnazione di capacità di interconnessione per l'importazione e a promuovere il pluralismo nell'attività di vendita dell'energia elettrica a clienti finali. La stessa previsione costituisce anche una protezione per il cliente finale; infatti il cliente finale può, attraverso la manifestazione di interesse, scegliere il soggetto che presenta la domanda di assegnazione di capacità di importazione relativamente al suo sito e, nella misura in cui il suo potere negoziale lo consenta, ottenere l'assunzione di impegni da parte del soggetto che intende presentare la domanda di assegnazione di capacità di importazione in cambio della sottoscrizione

della manifestazione di interesse. Questi impegni potranno ad esempio avere per oggetto le condizioni di vendita dell'energia elettrica eventualmente importata al soggetto che sottoscrive la manifestazione di interesse.

La previsione di cui all'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione in oggetto presuppone che, nel caso la capacità di interconnessione per l'importazione assegnabile risulti inferiore a quella richiesta, ciascun cliente grossista possa richiedere bande di capacità di importazione per una ampiezza non superiore alla somma delle capacità disponibili dei siti per i quali dispone di manifestazioni di interesse. Una esplicita indicazione in questo senso potrà essere contenuta nel bando che definisce i termini di partecipazione alla procedura concorsuale di cui all'articolo 4, comma 4.6, della deliberazione in oggetto.

All'articolo 4, commi da 4.4 a 4.7, della deliberazione in oggetto sono stabilite le scadenze per l'espletamento delle procedure di assegnazione della capacità di interconnessione per l'importazione, vale a dire:

- 7 giorni prima di un termine per la presentazione di richieste per l'assegnazione di capacità di importazione annuale o mensile: termine per il Gestore della rete per pubblicare sul proprio sito Internet il numero di bande assegnabili;
- 30 settembre 2000: termine per la presentazione delle richieste per l'assegnazione di bande di capacità assegnata annualmente per il 2001;
- quindicesimo giorno di ogni mese: termine per la presentazione delle richieste per l'assegnazione di bande di capacità assegnate mensilmente relativamente al secondo mese successivo;
- sette giorni dopo la scadenza di un termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di bande: termine per il Gestore della rete per l'assegnazione della capacità di interconnessione qualora per ciascuna frontiera le richieste di capacità di interconnessione non superino la capacità assegnabile;
- quindici giorni dopo la scadenza di un termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di bande: termine per la conclusione della procedura concorsuale per l'assegnazione delle bande di capacità di interconnessione disponibile su tutte le frontiere qualora per almeno una frontiera le richieste di assegnazione di bande siano superiori alla capacità assegnabile.

5. Procedura concorsuale per l'assegnazione di bande

Qualora le richieste per l'assegnazione di bande siano superiori alla capacità assegnabile su almeno una frontiera, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.6, della deliberazione in oggetto l'assegnazione della capacità di interconnessione avviene attraverso una procedura concorsuale, cui sono ammessi a partecipare esclusivamente i soggetti che hanno presentato richieste di bande di capacità di interconnessione assegnabile.

Ciascun partecipante può presentare offerte nella procedura concorsuale per un ammontare di capacità complessivamente non superiore a quello indicato nella richiesta di assegnazione presentata al Gestore della rete. Il numero di bande per cui ciascun partecipante è autorizzato a presentare offerte non può essere superiore:

- a) su ciascuna frontiera, al 20% delle bande assegnabili sulla medesima frontiera;
- b) nel complesso, al 10% delle bande assegnabili sul totale delle frontiere.

L'indicazione delle frontiere sulle quali è richiesta capacità di interconnessione nella richiesta di assegnazione presentata ai sensi dell'articolo 4.4 della deliberazione in oggetto, non preclude allo stesso partecipante di presentare offerte, nell'ambito della procedura concorsuale, per l'assegnazione di bande su frontiere diverse da quelle indicate, o ripartite tra le frontiere in una proporzione diversa da quella che caratterizza la richiesta di assegnazione.

La procedura concorsuale prevista all'articolo 5 della deliberazione in oggetto è un'asta esplicita di tipo multioggetto, iterativo, discriminatorio e in busta chiusa. L'asta viene definita esplicita in quanto ha per oggetto il solo diritto di utilizzare la capacità di interconnessione, il cui valore viene pertanto determinato separatamente da quello dell'energia elettrica che transita attraverso la stessa capacità di interconnessione.

L'asta è multioggetto in quanto i partecipanti possono presentare simultaneamente una offerta per l'assegnazione di bande di capacità di interconnessione assegnabile relative a frontiere diverse.

L'asta è iterativa in quanto si susseguono tornate di offerte. All'inizio di ciascuna tornata il Gestore della rete sollecita la presentazione di offerte per l'assegnazione di bande di capacità di importazione da parte dei partecipanti alla procedura entro un termine prefissato. Il Gestore della rete riceve quindi le offerte dei partecipanti, le ordina in senso decrescente e determina l'allocazione della capacità in ciascuna frontiera in modo da massimizzare i proventi dell'asta, avendo tenuto conto delle condizioni di assegnazione di cui al successivo capitolo 6. L'assegnazione che si produce per effetto di ciascuna tornata annulla quella prodottasi per effetto della tornata precedente.

L'offerta presentata da ciascun partecipante in ogni tornata è irrevocabile. Di conseguenza l'offerta per ogni banda relativa a ciascuna frontiera di cui un soggetto risulti assegnatario in una tornata, può essere modificata da parte dello stesso soggetto nelle tornate successive esclusivamente aumentandone il prezzo di offerta. E' consentito richiedere capacità di interconnessione su frontiere diverse da quelle specificate nell'offerta presentata nella tornata precedente solo nei limiti della capacità di cui il soggetto non sia risultato assegnatario al termine della medesima tornata.

Le offerte presentate da ciascun partecipante a seguito di una sollecitazione specificano un prezzo per ogni banda richiesta su ciascuna frontiera non inferiore a quello offerto per la stessa banda dallo stesso partecipante a seguito delle precedenti sollecitazioni. L'omessa presentazione di un'offerta equivale alla presentazione di un'offerta identica a quella più recentemente presentata, a meno di variazioni introdotte in maniera automatica per effetto dell'applicazione di regole volte ad evitare comportamenti strategici nell'asta (le *activity rules*, descritte nel seguito di questo capitolo).

Al termine di ogni tornata il Gestore della rete comunica a ciascun partecipante:

- a) il numero di bande ad esso assegnate su ciascuna frontiera e i prezzi corrispondenti;
- b) il prezzo minimo di aggiudicazione di una banda su ciascuna frontiera; e
- c) il prezzo medio di aggiudicazione delle bande su ciascuna frontiera.

L'asta è discriminatoria in quanto il prezzo pagato da ciascun assegnatario di una banda di capacità di interconnessione assegnabile è pari al valore indicato nell'offerta da questo presentata. E' possibile per ciascun partecipante all'asta offrire un prezzo diverso per ciascuna banda di capacità richiesta.

L'asta è in busta chiusa perché al termine di ogni tornata ciascun partecipante non è informato circa l'identità degli altri assegnatari della capacità di interconnessione.

Le tornate si susseguono fino a quando in una tornata sono presentate offerte che non sono diverse da quelle presentate nella tornata precedente. Per evitare che le offerte presentate nelle prime tornate della procedura concorsuale possano essere non significative, cioè che i prezzi offerti dai partecipanti non siano rappresentativi del valore da essi attribuito alle bande, potrebbe essere opportuno introdurre, in sede di specificazione delle regole d'asta, misure finalizzate (dette anche *activity rules*) a prevenire tali comportamenti strategici.

L'*activity rule* applicabile alla procedura concorsuale oggetto della deliberazione proposta potrebbe avere la seguente formulazione: indicando come "tornata n " l' n -esima tornata, con $n > 1$, ciascun partecipante può richiedere sul complesso delle frontiere nella tornata n un numero di bande pari al numero di bande richieste nella tornata $n-1$ meno il numero di bande per cui il partecipante abbia perso l'eligibilità per la tornata n . Un partecipante perde l'eligibilità per una banda immediatamente nella tornata n qualora per tale banda non sia disposto ad offrire nella tornata n su una frontiera un prezzo almeno pari o superiore a quello minimo di assegnazione di bande sulla stessa frontiera risultante dalla tornata $n-1$. Un partecipante perde inoltre l'eligibilità per una banda a partire dalla tornata $n+1$ qualora al termine della tornata n il prezzo offerto per tale banda risulta essere entro lo $X\%$ dei prezzi più bassi delle richieste di bande che nella tornata n non siano risultate assegnatarie sulla frontiera interessata.

Qualora su una frontiera al momento della aggiudicazione parziale il numero di bande richieste risulti inferiore a quello delle bande assegnabili, il prezzo marginale comunicato a ciascun partecipante deve essere pari a zero. Se anche in occasione della assegnazione a titolo definitivo il numero di bande richieste risulti inferiore a quello delle bande assegnabili, l'aggiudicazione deve essere effettuata a tutti i soggetti richiedenti ed assegnatari a prezzo pari a zero. Infatti, poichè la capacità su tale frontiera non risulta scarsa, questa deve essere assegnata gratuitamente.

L'asta si conclude in ogni caso e si procede ad una assegnazione definitiva dopo la quindicesima sollecitazione di offerte. Può inoltre essere prevista una regola di risoluzione delle code. Tale regola consente la determinazione delle offerte accettate tra quelle che presentino prezzi identici sulla medesima frontiera, nel caso in cui tale determinazione si renda necessaria.

6. Limiti al numero di bande assegnabili per ciascun soggetto

Al fine di promuovere la pluralità nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale, si ritiene opportuno limitare la quota della capacità di interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto qualora tale capacità risulti inferiore a quella richiesta. Qualora sia

necessario ricorrere ad una procedura concorsuale per l'assegnazione della capacità di interconnessione per l'importazione, l'articolo 6 della deliberazione in oggetto prevede limiti al numero di bande di cui ciascun soggetto può risultare assegnatario, sia su ciascuna frontiera, sia sull'insieme delle frontiere. Rispetto a ciascuna frontiera, nessun soggetto può risultare assegnatario di un numero di bande su base annuale (mensile) superiore al 20% delle bande assegnabili su base annuale (mensile); rispetto all'insieme delle frontiere nessun soggetto può risultare assegnatario di bande in numero complessivamente superiore al 10% di quelle assegnabili.

Per evitare l'elusione dei sopracitati limiti si prevede che questi debbano essere applicati congiuntamente:

- a tutte le richieste presentate da società tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero siano controllate dalla medesima società; e
- alle richieste di assegnazione presentate da un cliente grossista, o da un distributore per la vendita ai clienti idonei allacciati alla sua rete, e dai clienti finali che, anteriormente all'assegnazione delle bande, abbiano sottoscritto nei confronti dello stesso grossista (o distributore), o di società controllate o collegate, un impegno per la fornitura di energia elettrica destinata ai siti a cui le stesse richieste fanno riferimento.

7. Diritti ed obblighi degli assegnatari di bande

L'utilizzo della capacità di interconnessione per l'importazione da parte del soggetto assegnatario avviene, come previsto dall'articolo 7 della deliberazione in oggetto, attraverso la comunicazione al gestore del paese confinante dal quale avviene l'importazione ed al Gestore della rete di un programma settimanale orario di importazione.

L'unico vincolo imposto a tale programma è che esso non preveda in nessuna ora l'importazione di una potenza superiore all'ampiezza della banda in quella stessa ora. Non si ritiene più in particolare opportuno imporre un meccanismo di esercizio obbligatorio del diritto ad utilizzare la capacità di interconnessione per l'importazione assegnata, di tipo cosiddetto *use it or lose it*. La soluzione proposta:

- a) consente all'assegnatario di utilizzare la capacità di interconnessione di cui dispone solo quando ciò risulti profittevole, dati i prezzi dell'energia elettrica in Italia e nel paese da cui avviene l'importazione, nonché il costo di trasporto dell'energia elettrica importata;
- b) riduce l'esposizione dell'assegnatario ai rischi collegati all'impossibilità di approvvigionarsi a condizioni favorevoli nel paese confinante dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia.

D'altra parte, in assenza di un obbligo di utilizzo della capacità di interconnessione assegnata, considerazioni di natura strategica potrebbero rendere conveniente per soggetti che godano di potere di mercato nell'attività di generazione o di vendita dell'energia elettrica in Italia acquistare capacità di interconnessione per l'importazione di energia elettrica in Italia al solo fine di prevenirne l'utilizzo da parte di potenziali concorrenti. L'Autorità intende porre in atto le azioni necessarie per l'individuazione di

tali comportamenti lesivi della concorrenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 33 della legge n. 481/95.

Per effetto della comunicazione del programma orario di importazione l'assegnatario della capacità di importazione acquisisce:

- a) il dovere di consegnare al gestore confinante una potenza corrispondente, in base alle norme di trasporto e riconciliazione dell'energia elettrica in vigore nel paese confinante, al programma orario di importazione;
- b) l'impegno da parte del Gestore della rete a prelevare dal gestore confinante ed a rendere disponibile all'assegnatario la potenza prevista nel programma orario;
- c) il diritto a prelevare energia elettrica nel punto di riconsegna secondo la disciplina di cui alla deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 13/99).

Al fine di far fronte agli adempimenti di cui alla precedente lettera c) i soggetti che risultino assegnatari della capacità di interconnessione per l'importazione, eventualmente per effetto della procedura concorsuale di cui all'articolo 4, comma 4.6, della deliberazione proposta, dovranno stipulare un contratto di vettoriamento, o modificarne uno in essere, per il trasporto dell'energia elettrica importata nel territorio nazionale. In fase di stipula (o di modifica) di tali contratti di vettoriamento il Gestore della rete effettua i controlli di compatibilità dei vettoriamenti richiesti con la salvaguardia della sicurezza del sistema.

Per l'applicazione della disciplina del vettoriamento prevista dalla deliberazione n. 13/99, in luogo della potenza impegnata e dell'energia elettrica immessa nel punto di consegna si considerano, rispettivamente, la potenza specificata nei programmi orari e la corrispondente energia elettrica vettoriabile. Il programma orario costituisce l'effettivo profilo di potenza rispetto al quale l'assegnatario si impegna. Pertanto la ricomposizione tra potenza effettivamente trasferita attraverso la frontiera e la somma delle potenze indicate nei programmi di importazione non comporta oneri per gli assegnatari; viceversa eventuali deviazioni tra la potenza indicata nel programma e la potenza effettivamente immessa nel paese confinante o la potenza prelevata in Italia sono soggette alla disciplina della riconciliazione e del trasporto in vigore rispettivamente nel paese di esportazione e in Italia.

Ulteriori elementi di flessibilità per l'assegnatario di capacità di interconnessione per l'importazione sono costituiti:

- a) dalla possibilità di cedere i corrispondenti diritti ed obblighi, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 7.5 della deliberazione proposta;
- b) dalla possibilità di modificare i punti di riconsegna e gli impegni di potenza nei punti di riconsegna prevista dalla deliberazione n. 13/99 come successivamente modificata e integrata.

8. Utilizzo della capacità di interconnessione assegnabile ma non assegnata e della capacità di interconnessione che si rende disponibile in maniera imprevedibile e discontinua

Fino all'entrata in operatività del già citato sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99:

- a) la capacità di interconnessione per l'importazione assegnabile su base annuale che risulti non assegnata è offerta su base mensile;
- b) la capacità di interconnessione assegnabile su base mensile che non sia risultata assegnata può essere utilizzata, assieme alla capacità di interconnessione eventualmente eccedente la capacità di interconnessione disponibile che si rendesse utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua, dal Gestore della rete per l'importazione di energia elettrica.

Al Gestore della rete viene richiesto di acquistare l'energia elettrica da importare alle condizioni economiche più favorevoli, e comunque ad un prezzo inferiore al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (il cosiddetto "parametro Ct"), di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97. Tale vincolo assicura che gli acquisti effettuati dal Gestore della rete riducano il costo totale di approvvigionamento di energia elettrica per il sistema elettrico Italiano, tenendo in conto anche gli *stranded cost* che risultano dalla sostituzione della produzione nazionale con energia elettrica importata dal Gestore della rete.

Il Gestore della rete deve cedere in Italia l'energia elettrica così acquistata attraverso procedure trasparenti e concorrenziali. Al Gestore della rete è richiesto di tenere separata contabilità delle attività di acquisto e cessione dell'energia elettrica da esso importata per consentire all'Autorità di disporre dei corrispondenti profitti.

A partire dall'entrata in operatività del soprarichiamato sistema delle offerte, la capacità di importazione assegnabile che non sia stata assegnata su base annuale, nonché la capacità di interconnessione eventualmente eccedente la capacità di interconnessione disponibile che si rendesse utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua, viene posta all'asta implicitamente, come illustrato nel capitolo 9.

9. Utilizzo della capacità di interconnessione non assegnata su base annuale a partire dall'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto n. 79/99

A partire dall'entrata in operatività del sistema delle offerte la capacità di interconnessione per l'importazione assegnabile viene assegnata attraverso un meccanismo di asta implicita e non assegnata su base annuale. Attraverso un meccanismo di asta implicita è anche assegnata la capacità di interconnessione eventualmente eccedente la capacità di interconnessione disponibile che si rendesse utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua.

La somma di tali capacità viene utilizzata per rendere possibile a soggetti che dispongano di energia elettrica nei paesi confinanti la presentazione di offerte sul sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99. Nel sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/99 le offerte dei produttori esteri sono trattate, ai fini della determinazione dell'ordine di merito economico degli impianti, come quelle provenienti da produttori nazionali. Le offerte dei produttori esteri al di sotto del prezzo di mercato sono accettate, a partire da quelle a prezzo più basso, fino al pieno utilizzo della capacità di interconnessione per l'esportazione.

L'utilizzazione di meccanismi di asta implicita, che si rendono possibili solo in presenza di un sistema di mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, può risultare preferibile ai meccanismi di asta esplicita descritti nel capitolo 3, in quanto consente di assegnare la capacità di interconnessione disponibile ai soggetti che più la valutano periodo per periodo.

Le modalità di estrazione della rendita derivante dalla vendita in Italia di energia elettrica ad un prezzo superiore alla valorizzazione che la stessa energia riceverebbe nel paese da cui avviene l'importazione dipendono dal meccanismo di gestione economica delle congestioni adottato nel sistema delle offerte.

10. Diritti degli esportatori

A motivo delle differenze tra i prezzi dell'energia elettrica in Italia e nei paesi confinanti è ragionevole attendersi che la capacità fisica di interconnessione con l'estero sia impiegata principalmente per l'importazione in Italia. Ne consegue che in ciascuna ora dell'anno il saldo atteso tra i flussi contrattuali di energia elettrica importata ed esportata attraverso ogni frontiera sarebbe senz'altro positivo, così che il flusso fisico di energia elettrica avvenga costantemente verso l'Italia.

Da questa previsione di scarsità della capacità di interconnessione disponibile per l'anno 2001, per l'importazione verso l'Italia, l'articolo 9 della deliberazione in oggetto prevede che ai soggetti che effettuino esportazioni di energia elettrica dall'Italia verso altri paesi venga riconosciuto il diritto a disporre di capacità di importazione in Italia, attraverso la stessa frontiera su cui avviene l'esportazione, in misura pari, in ciascuna ora, alla capacità di esportazione effettivamente utilizzata.